
DECRETO

Disposizioni da osservarsi durante il rifornimento di carburante agli aeromobili.

Art. 1

(Campo di applicazione)

1. Il presente decreto disciplina le prescrizioni tecniche e le precauzioni da osservarsi durante le operazioni di rifornimento di carburante agli aeromobili ad ala fissa, senza o con passeggeri a bordo oppure in imbarco/sbarco, negli aeroporti certificati aperti al traffico aereo commerciale con velivoli di massa al decollo superiore a 5.700 Kg o con 10 o più posti passeggeri.
2. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano anche:
 - a) alle operazioni di aspirazione di carburante dai serbatoi degli aeromobili;
 - b) negli aeroporti di cui al comma 1 dove il servizio antincendio non è assicurato direttamente dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.
3. L'ambito di attività, le responsabilità e le azioni dei soggetti coinvolti nelle operazioni di rifornimento di cui al precedente comma 1 sono disciplinati dal "Regolamento per la Costruzione e l'Esercizio degli Aeroporti" emanato da ENAC e da quanto fissato dal presente decreto.

Art. 2

(Norme generali)

1. Le operazioni di rifornimento avvengono sotto la diretta responsabilità dell'Operatore Aereo, di seguito indicato "O.A."; il "Responsabile del rifornimento", se non diversamente previsto dallo stesso O.A., è il comandante dell'aeromobile da rifornire.
2. Le operazioni di rifornimento degli aeromobili sono eseguite dai Prestatori di servizi di assistenza carburanti, di seguito definiti "handler rifornitori" che devono assicurare la presenza di "personale qualificato" certificato dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco a seguito della frequenza e del superamento dell'esame finale del corso svolto dal C.N.VV.F. secondo i programmi di cui all'allegato "A".
3. I corsi di qualificazione e gli esami di certificazione svolti dal C.N.VV.F al personale di cui al precedente comma 2 sono resi a pagamento, secondo le modalità e le tariffe previste dalla normativa vigente per le attività di formazione ed accertamento in materia di sicurezza sul lavoro. Ai fini del mantenimento della validità della certificazione il personale qualificato dovrà essere aggiornato con cadenza biennale mediante frequenza di un corso di durata non inferiore a quattro ore.
4. L'attivazione delle procedure di prevenzione, di primo intervento antincendio e di coordinamento con il Responsabile del rifornimento è di competenza dell'handler rifornitore.-
5. Il rifornimento non può essere eseguito in assenza del Responsabile del rifornimento.—
6. Le operazioni di rifornimento devono essere effettuate in aree a cielo libero; le attrezzature per il rifornimento e gli sfiati dei serbatoi dell'aeromobile non devono trovarsi ad una distanza inferiore a metri 15 da qualsiasi edificio, ad esclusione dei manufatti connessi con le pertinenti operazioni di scalo, purché non comportino produzione di scintille o fiamme libere.
7. Durante le operazioni di rifornimento deve prevedersi intorno all'aeromobile una "zona di sicurezza per il rifornimento", di seguito indicata "zona di sicurezza", costituita da un'area circolare avente raggio non inferiore a metri 6 dai serbatoi degli aeromobili, dagli sfiati, dalle attrezzature e dai veicoli usati per il rifornimento.
8. Ogni mezzo rifornitore deve essere presidiato dal personale necessario ad assicurarne il rapido allontanamento in caso di emergenza e per ogni altra necessità di sicurezza.
9. Il personale dell'handler rifornitore, prima dell'inizio delle operazioni di rifornimento, si dovrà accertare che l'agente di rampa (handling agent) abbia reso disponibili adeguate vie di fuga per il rapido allontanamento del mezzo rifornitore.
10. Se il rifornimento di carburante è effettuato per mezzo d'impianto di erogazione carburante (Hydrant Refuelling System) o con uno o più mezzi rifornitori di tipo "dispenser", è richiesta la presenza di almeno un operatore qualificato per ogni singolo mezzo o attacco utilizzato.

-
11. Se il rifornimento di carburante è effettuato per mezzo di un veicolo rifornitore di tipo “refueller”, è richiesta la presenza di almeno un qualificato per le operazioni di rifornimento oltre all’autista del veicolo rifornitore.
 12. Se il rifornimento di carburante è eseguito simultaneamente da due punti d’attacco non posti sulla stessa semiala, è richiesta la presenza di almeno un operatore qualificato per ciascun punto d’attacco.
 13. Se il rifornimento carburanti è effettuato per mezzo di un veicolo rifornitore di tipo “refueller” su un aeromobile con passeggeri a bordo o in imbarco/sbarco, è richiesta la presenza di almeno due operatori qualificati.
 14. Non è consentito il rifornimento contemporaneo di due aeromobili posti in piazzole di sosta contigue nel caso in cui uno o entrambi gli aeromobili siano con passeggeri a bordo od in imbarco/sbarco. Il Gestore aeroportuale e i Responsabili del rifornimento devono coordinarsi per assicurare la corretta attuazione di tale disposizione.
 15. Nessun veicolo a motore potrà operare nella zona di sicurezza ad eccezione di quelli direttamente interessati alle operazioni di rifornimento e dotati di idonei sistemi di protezione e schermaggio atti ad impedire la produzione di inneschi.
 16. Nessun altro operatore oltre quelli addetti al rifornimento, assistenza e controllo può intervenire nella zona di sicurezza durante le operazioni di rifornimento di carburante, fatti salvi quelli adeguatamente qualificati e addestrati.
 17. Il Gestore aeroportuale, prima dell’inizio dell’operazione di rifornimento, avvisa il servizio antincendio aeroportuale comunicando, la tipologia d’aeromobile, la posizione della piazzola e l’ora d’inizio del rifornimento.
 18. Durante le operazioni di rifornimento deve essere mantenuto il contatto radio tra cabina di pilotaggio e il personale dell’handler rifornitore mediante idonei dispositivi radio.
 19. Per gli aeroporti non compresi nel campo di applicazione di cui all’art. 1 commi 1 e 2, devono essere osservate le seguenti norme:
 - a) le operazioni di rifornimento e di aspirazione carburante agli aeromobili devono essere eseguite senza passeggeri a bordo;
 - b) durante le operazioni di rifornimento o di aspirazione carburante devono essere osservate le norme tecniche elencate nel presente decreto escluso quanto previsto dall’art. 3 comma 11 sui presidi antincendio;
 - c) durante le operazioni di rifornimento deve essere richiesta l’assistenza del servizio o presidio antincendio presente in aeroporto.

Art. 3

(Rifornimento senza passeggeri a bordo)

1. Durante le operazioni di rifornimento di carburante agli aeromobili senza passeggeri a bordo, oltre alle disposizioni generali di cui all’art. 2, devono essere osservate le disposizioni che seguono.
 2. Il Responsabile del rifornimento deve curare che nessun estraneo alle operazioni di rifornimento, assistenza e controllo, si trovi entro la “zona di sicurezza”.-
 3. Durante il rifornimento nessun motore di spinta dell’aeromobile deve essere in funzione.
 4. I veicoli di rifornimento, assistenza e controllo e le attrezzature devono essere posti in modo tale da consentire:
 - a) il libero accesso all’aeromobile da parte dei servizi di soccorso e lotta antincendio;
 - b) la rapida evacuazione, attraverso le uscite in uso, delle persone a bordo dell’aeromobile;
 - c) il rapido allontanamento dei mezzi rifornitori.
 5. I veicoli non devono transitare o sostare sotto l’ala degli aeromobili, salvo quelli del rifornimento e solo se la loro presenza è indispensabile per le operazioni di rifornimento di carburante, di oli lubrificanti ed idraulici. Nel caso di rifornimento con autocisterna, la parte dell’autocisterna contenente l’apparato motore non deve sostare sotto l’ala; l’attrezzatura utilizzata per il servizio di manutenzione deve essere collocata ad una distanza superiore a 3 metri dalle aperture di sfiato dell’impianto di combustibile degli aeromobili.
 6. Tutti i mezzi rifornitori operanti nella zona di sicurezza devono essere muniti di estintori in perfetta efficienza.
 7. Per eliminare i rischi connessi alle scariche elettriche, devono essere effettuati, nell’ordine, i seguenti collegamenti elettrici:
 - a) se sono disponibili impianti di messa a terra:
-

-
- I) collegamento a terra dei mezzi rifornitori;
 - II) collegamento a terra dell'aeromobile (diretto, e non tramite l'automezzo rifornitore);
 - III) collegamento tra l'aeromobile ed i mezzi rifornitori;-
 - IV) collegamento del bocchettone delle manichette con l'aeromobile in caso di rifornimento sopra l'ala;
- b) se non sono disponibili impianti di messa a terra:
- I) collegamento tra aeromobile e mezzi rifornitori;
 - II) collegamento del bocchettone delle manichette con l'aeromobile in caso di rifornimento sopra l'ala.

Terminato il rifornimento, i collegamenti saranno disattivati nell'ordine inverso.

8. Durante le operazioni di rifornimento, nella zona di sicurezza non devono essere poste in essere azioni che possano produrre l'innescò dei vapori di carburante, ed in particolare:
- a) installare o rimuovere le batterie dell'aeromobile né essere collegati, disconnessi o inseriti apparati per la loro ricarica;
 - b) porre in funzione il trasmettitore HF, il trasponder, il radar di bordo dell'aeromobile;
 - c) usare utensili ed altre apparecchiature funzionanti elettricamente in grado di produrre fiamme o scintille;
 - d) usare apparecchiature fotografiche con flash a filamenti o elettronici o digitali;
 - e) mantenere accesi telefoni cellulari ad eccezione di quelli a norma atex;
 - f) fumare e/o utilizzare accendisigari o fiammiferi;
 - g) trascinare scale o altri mezzi con ruote metalliche o che, comunque, striscino sul suolo qualora trainati.
9. E' consentito l'uso dei generatori di corrente di bordo e/o di quelli funzionanti a terra. I generatori devono, in ogni caso, essere allacciati ai circuiti e messi in moto prima che siano aperti i bocchettoni dei veicoli refueller o dispenser e che si siano innestate le manichette necessarie al travaso del carburante. In caso d'arresto essi non devono essere riattivati finché il rifornimento è in corso. I generatori funzionanti a terra devono essere dislocati alla massima distanza tecnicamente consentita dal punto di rifornimento. Nei rifornimenti serali o notturni le lampade, utilizzate per eventuali ispezioni del velivolo, devono essere tali da non produrre inneschi e devono essere accese prima dell'inizio delle operazioni di rifornimento e spente al termine delle stesse.
10. Il personale addetto al rifornimento deve indossare indumenti che non provochino scintille.-
11. Durante le operazioni di rifornimento, in prossimità della zona di sicurezza, debbono essere presenti, a cura del Gestore dell'aeroporto, dei presidi antincendio in condizioni di perfetta efficienza e manutenzione, per un complessivo non inferiore a 50 kg di polvere chimica secca, di capacità estinguente non inferiore a "A- B1- C", e 50 litri di schiuma di capacità estinguente non inferiore a "A-B4".
12. Il rifornimento non deve essere effettuato e, se già iniziato, dovrà essere sospeso in presenza di:
- a) temporali con scariche elettriche sull'aeroporto o nelle immediate vicinanze dello stesso;
 - b) funzionamento, anche per prova, di impianti radar nelle immediate vicinanze;
 - c) condizioni di surriscaldamento del carrello dell'aeromobile;
 - d) transito di mezzi non dotati di idonei sistemi di protezione e schermaggio ad una distanza inferiore a 6 metri dalla zona di sicurezza;
 - e) fuoriuscita di carburante, anche dagli sfiati di troppo pieno dell'aeromobile, nel qual caso le operazioni di rifornimento possono essere riprese solo dopo che il Responsabile del rifornimento abbia assicurato la normalizzazione della situazione e sia stato eliminato il carburante fuoriuscito;
 - f) vapori di carburante all'interno dell'aeromobile o di qualsiasi altro pericolo. In questo caso deve essere interrotta l'eventuale pulizia interna dell'aeromobile a mezzo di apparecchi elettrici e l'autorizzazione a riprendere il rifornimento può essere data dall'equipaggio di condotta o dal Responsabile del rifornimento solo dopo la verifica del ripristino delle condizioni d'assenza di pericolo;
13. Nel caso in cui si verifichi un principio d'incendio o un versamento di carburante, l'handler rifornitore, il Responsabile del rifornimento ed il Gestore aeroportuale devono attuare le misure di emergenza previste dal Regolamento ENAC, nella parte relativa alle operazioni di rifornimento senza passeggeri a bordo, e le procedure operative definite, in sede locale, per ogni singolo aeroporto.
-

Art. 4

(Rifornimento con passeggeri a bordo)

1. Durante le operazioni di rifornimento di carburante con passeggeri a bordo, oltre alle norme di cui agli artt. 2 e 3 ed alle previsioni di cui al Regolamento ENAC, devono essere osservate anche le seguenti specifiche misure di sicurezza.
2. Prima dell'inizio delle operazioni di rifornimento devono essere predisposti i dispositivi d'evacuazione e attuate le indicazioni di seguito elencate:
 - a) le porte usate normalmente per l'imbarco/sbarco dei passeggeri devono essere aperte. Qualora le condizioni climatiche non consentano di tenerle aperte, esse possono essere tenute chiuse, ma non bloccate;
 - b) le scale o i pontili d'imbarco devono essere approntati presso le porte in uso di cui al punto precedente;
 - c) le uscite dotate di scale incorporate, se non sono servite da pontili d'imbarco o da scale mobili, devono essere approntate per l'uso;
 - d) le porte, le scale o i pontili d'imbarco in uso non devono essere ostruiti, per consentire il libero impiego in caso d'emergenza.
 - e) deve essere mantenuto, durante le operazioni di rifornimento, il contatto radio tra la cabina di pilotaggio e la torre di controllo per eventuali attivazioni delle procedure di emergenza;
 - f) deve essere mantenuto il contatto visivo tra cabina di pilotaggio e personale dell'handler rifornitore oppure, per aerei di maggiori dimensioni (code ICAO D,E ed F), devono essere utilizzati idonei dispositivi radio.
3. Le misure precauzionali da adottarsi a bordo dell'aeromobile sono quelle previste dalla normativa operativa comunitaria ed internazionale di settore.
4. Nel caso in cui si verifichi un principio d'incendio o un versamento di carburante l'handler rifornitore ed il Responsabile del rifornimento devono attuare le misure di emergenza previste dal Regolamento ENAC, nella parte relativa alle operazioni di rifornimento con passeggeri a bordo o in imbarco/sbarco, e le procedure operative definite, in sede locale, per ogni singolo aeroporto.

Art. 5

(Rifornimento con passeggeri in imbarco/sbarco)

1. Qualora durante le operazioni di rifornimento di carburante sia in atto l'imbarco o lo sbarco dei passeggeri, oltre alle norme di cui agli articoli 2, 3 e 4, devono essere osservate le seguenti ulteriori misure di sicurezza:
 - a) i passeggeri devono essere opportunamente instradati in modo da non interferire con le operazioni di rifornimento o con le altre operazioni d'assistenza a terra. Il percorso da seguire deve essere chiaramente indicato e il responsabile delle operazioni d'assistenza deve poter sorvegliare i movimenti dei passeggeri ovvero farli scortare a piccoli gruppi nei loro movimenti da e verso l'aeromobile;
 - b) deve essere annunciato ai passeggeri in fase di imbarco e/o sbarco, causa il rifornimento in corso, il divieto di fumo e di utilizzo di accendini e di telefoni cellulari in piazzale.

Art. 6

(Procedura di emergenza)

1. A seguito di chiamata di emergenza, connessa ad operazioni di rifornimento, qualora l'impiego a tale scopo di personale e mezzi antincendio comporti la riduzione del potenziale di soccorso associato alla categoria antincendio dell'aeroporto, il Responsabile del servizio antincendio deve darne comunicazione al Gestore aeroportuale per l'applicazione, ai sensi dell'art. 705 del Codice della navigazione, delle necessarie misure interdittive di carattere temporaneo.
2. In caso di chiamata per stato d'emergenza, legata all'attività aerea sull'aeroporto, che implichi il dispiegamento dei Vigili del Fuoco nel rispetto dei piani di emergenza aeroportuali, ogni attività di rifornimento carburante deve essere sospesa.

Art. 7

(Vigilanza)

-
1. Nell'ambito delle proprie funzioni istituzionali il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco effettua l'attività di ispezioni, di controllo e di vigilanza sull'osservanza delle precauzioni e delle prescrizioni tecniche sul rifornimento di carburante agli aeromobili di cui al presente decreto. Su richiesta del personale VF, gli operatori qualificati dovranno esibire copia della certificazione prevista all'Art. 2.
 2. In caso di accertata inosservanza, il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco provvede, se del caso, a far sospendere immediatamente le operazioni di rifornimento di carburante fino al ripristino delle normali condizioni di sicurezza.
 3. Degli accertamenti di cui al comma 2 è data comunicazione alle competenti Direzioni Aeroportuali per le eventuali azioni di competenza.

Art.8

(Norme transitorie)

1. L'applicazione definitiva della nuova disciplina di assistenza agli aeroporti di cui all'art. 1 - commi 1 e 2 del presente decreto - è subordinata alla definizione delle attività di seguito specificate:
 - a. formazione degli operatori degli handler rifornitori carburanti, secondo quanto previsto all'art. 3 -commi 2 e 3 - del presente decreto;
 - b. applicazione, per un periodo transitorio, delle nuove modalità di assistenza e conseguente approvazione in via definitiva della relativa procedura operativa, da parte dei soggetti coinvolti nella rete di sicurezza dello scalo.
2. Nella fase transitoria, al fine di mantenere inalterati gli attuali standard di sicurezza, le operazioni di rifornimento carburante con passeggeri a bordo, continueranno a essere eseguite con la presenza del servizio di assistenza antincendio del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, da richiedere con le analoghe norme previste dal decreto ministeriale 30 settembre 1985.
3. Nelle more dell'applicazione del presente decreto continuano ad applicarsi le norme indicate dal decreto ministeriale 30 settembre 1985.

Art. 9

(Disposizione finale)

1. Gli aeroporti di cui all'art. 1 - commi 1 e 2 - dovranno adeguarsi alle prescrizioni del presente decreto entro due anni dalla sua entrata in vigore. Dalla stessa data è abrogato il decreto ministeriale 30 settembre 1985.
2. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana

Roma

Il Ministro

Corso per addetti al rifornimento carburanti agli aeromobili.

“Argomenti delle lezioni”

- Normativa italiana e internazionale sui rifornimenti aerei
- Chimica e fisica dell'incendio
- Liquidi infiammabili e depositi di oli minerali
- Estinguenti

Assistenza per i rifornimenti di aeromobili:

- Procedure e modalità di servizio
- Comunicazioni con Enti aeroportuali

- Gestione delle emergenze
- Procedure operative in casi d'incidente:

Sversamento carburante;

Incendio durante rifornimento carburante;

- Modalità di evacuazione;
- Collaborazione con i Vigili del Fuoco in caso di intervento.

- Esercitazioni a fuoco e simulazione procedure

MODALITA' DI ACCERTAMENTO

- Verifica dell'apprendimento teorico - pratico dei moduli oggetto del corso.

**Argomenti concernenti il Corso per l'abilitazione al servizio di rifornimento carburante aeromobili.
"PROGRAMMA DI FORMAZIONE"**

1° giorno	<p>Quadro normativo sui rifornimenti aeroportuali: Norme Nazionali: M.I.:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Prescrizioni tecniche <p>E.N.A.C. :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Regolamento Costruzione Aeroporti (cap. 10-6); • Ordinanze locali (eventuali); • Norme IATA; • Norme ICAO. 	4
	<p>Chimica e fisica dell'incendio:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Principi della combustione; • Le principali cause d'incendio in relazione allo specifico ambiente di lavoro; • Le sostanze estinguenti; • I rischi alle persone ed all'ambiente; • Accorgimenti comportamentali per prevenire gli incendi; • L'importanza delle verifiche e delle manutenzioni sui presidi antincendio. 	
2° giorno	<p>Liquidi infiammabili:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Generalità; • Carburanti; • Carburanti per uso aeronautico; • Depositi oli minerali; 	4
	<p>Estinguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Acqua • Schiuma • Polvere • CO2 	
3° giorno	<p>Procedure operative:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Assistenza per le operazioni di rifornimento carburanti con passeggeri a bordo. <p>Procedure operative in casi di incidente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sversamento carburante; • Incendio durante rifornimento carburante; • Modalità di evacuazione; • Collaborazione con i vigili del fuoco in caso di intervento. 	4
4° giorno	<ul style="list-style-type: none"> • Esercitazioni a fuoco con utilizzo di estinguenti e simulazione procedure operative • Verifica dell'apprendimento teorico - pratico dei moduli oggetto del corso. 	4